



**FONDAZIONE
AGOSTINO
DE MARI**

REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

Approvato dal Consiglio Generale di Indirizzo in data 27 febbraio 2017

REGOLAMENTO PER LA NOMINA ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI STATUTARI

Premessa

1. Il Regolamento per la nomina ed il funzionamento degli organi statutari della Fondazione A. De Mari (di seguito il “Regolamento”), adottato dal Consiglio Generale di Indirizzo ai sensi dell’articolo 19, comma 1, lett. c) dello Statuto della Fondazione, disciplina le procedure per la nomina ed il funzionamento degli Organi della Fondazione.
2. Viene reso pubblico sul sito Internet della Fondazione e trasmesso ai soggetti aventi titolo a designare i componenti del Consiglio Generale di Indirizzo, unitamente alle disposizioni statutarie.

Art. 1 - Requisiti generali di professionalità di competenza ed etici

1. Nella nomina dei componenti degli Organi la Fondazione adotta modalità ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, idonei ad assicurare una composizione degli Organi che permetta la più efficace azione nei settori e nell’ambito territoriale previsti dallo statuto, garantendo altresì la presenza negli organi del genere meno rappresentato.
2. I candidati alla carica di membro del Consiglio Generale di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le incompatibilità e le ineleggibilità previste nello Statuto della Fondazione, devono possedere, ai sensi degli artt. 15 e 27 dello Statuto, specifici requisiti di professionalità, competenze e conoscenze tecnico-amministrative utili alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione.
3. I candidati alla carica di membro effettivo o supplente del Collegio dei Revisori, fatte salve le incompatibilità e le ineleggibilità previste nello Statuto, devono essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 88.
4. I membri del Consiglio Generale di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori devono essere persone di specchiata moralità e di indiscussa probità e possedere i requisiti etici e di onorabilità previsti dall’art. 9 dello Statuto della Fondazione.
5. Non possono ricoprire cariche coloro che:
 - a) abbiano cause pendenti con la Fondazione;
 - b) siano stati, con sentenza passata in giudicato, condannati al risarcimento di danni cagionati alla Fondazione.
6. I membri del Consiglio Generale di Indirizzo, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono assumere incarichi operativi all’interno della Fondazione stessa prima che sia trascorso un periodo di discontinuità di ventiquattro mesi dalla fine del mandato precedentemente ricoperto.

CAPO I - CONSIGLIO GENERALE DI INDIRIZZO

Art. 2 – Individuazione degli enti designanti e criteri per le designazioni dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo

1. Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall’attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione

promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri saranno definiti dal Consiglio Generale di Indirizzo. I partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale di Indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.

2. Il Consiglio Generale di Indirizzo, nell'avviare le procedure di nomina e al fine di realizzare una razionale e adeguata rappresentanza delle varie competenze occorrenti per il raggiungimento dei fini della Fondazione, specifica le professionalità richieste ai candidati alla carica di Consigliere Generale di Indirizzo con riguardo ai settori di attività e alle linee di azione definite con il documento programmatico previsionale pluriennale e con i suoi aggiornamenti annuali, nonché alle esigenze gestionali, operative e organizzative della Fondazione medesima. Le specifiche competenze settoriali o funzionali richieste vengono comunicate dal Presidente della Fondazione ai soggetti designanti affinché vi si attengano nella formulazione delle candidature.
3. La Fondazione invita altresì i soggetti designanti a proporre candidature che assicurino la presenza di entrambi i generi. A tal fine, il Presidente della Fondazione, nel formulare la richiesta agli enti cui compete più di una designazione, specifica che almeno un candidato deve appartenere al genere meno rappresentato.
4. Le cooptazioni di competenza del Consiglio Generale di Indirizzo devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nello Statuto della Fondazione, tenendo conto, in particolare, della necessità di dotare la Fondazione di professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie e dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.

Art. 3 - Procedura di designazione

1. Le procedure di designazione e nomina devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della Fondazione.
2. Per le designazioni di competenza del Consiglio Generale di Indirizzo si dovrà seguire la seguente procedura:
Nella lettera di convocazione del Consiglio Generale di Indirizzo che dovrà procedere alle designazioni di propria competenza, il Presidente invita i componenti a presentare candidature secondo quanto specificato nei commi che seguono.
Le candidature devono essere presentate per il tramite di una lista contenente i nominativi dei due candidati, con l'appoggio di almeno quattro componenti il Consiglio Generale di Indirizzo e corredata da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Ogni lista deve assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Ciascun componente il Consiglio Generale di Indirizzo non può sottoscrivere più di una lista di candidature.
In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il Presidente della Fondazione può presentare una propria lista di candidati nel rispetto del vincolo del genere meno rappresentato, senza l'appoggio dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo.
Le liste presentate saranno poste in votazione a scrutinio segreto. Ciascun Consigliere Generale di Indirizzo potrà votare non più di una lista. Risulteranno nominati i candidati presenti nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulteranno nominati i candidati con maggiore anzianità anagrafica per ciascun genere, indipendentemente dalla lista di appartenenza.

Art. 4 – Attività istruttoria

1. La preliminare verifica formale del rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dallo Statuto e dal presente Regolamento viene effettuata dal Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore.

Art. 5 - Funzionamento

1. Il funzionamento del Consiglio Generale di Indirizzo avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto della Fondazione.
2. Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
3. Il Consiglio Generale di Indirizzo non può deliberare su argomenti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti.
4. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto anche non appartenente ad Organi della Fondazione, la cui presenza nel Consiglio Generale di Indirizzo sia stata da tutti consentita.
5. La documentazione relativa agli argomenti indicati nell'ordine del giorno è di norma posta a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione al più tardi il terzo giorno lavorativo precedente la riunione del Consiglio Generale di Indirizzo.

Art. 6 - Istituzione e composizione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo può istituire, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione, commissioni consultive temporanee o permanenti ai sensi e con le modalità di cui all'art.19, comma 1, lettera i, dello Statuto.
2. Tali Commissioni sono composte da membri degli organi della Fondazione ed anche, occorrendo, da soggetti esterni ed operano con l'assistenza del Direttore o altro soggetto da lui delegato.
3. Il Presidente, o suo delegato, può intervenire alle sedute di Commissione per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alla Commissione stessa.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 7 – Procedura per la presentazione delle candidature

1. Il Presidente della Fondazione, nella seduta del Consiglio Generale di Indirizzo antecedente a quella che dovrà procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, invita ciascuno dei componenti a presentare candidature per ricoprire la carica di amministratore della Fondazione.

2. Nel caso in cui occorra procedere alla sostituzione di un componente il Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Fondazione convoca tempestivamente il Consiglio Generale di Indirizzo con all'ordine del giorno la sostituzione dell'amministratore cessato. Nella lettera di convocazione il Presidente invita i componenti a presentare candidature per ricoprire la carica vacante.
3. Le candidature devono essere presentate per il tramite di una lista con l'appoggio di almeno quattro componenti il Consiglio Generale di Indirizzo e corredata da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Ogni lista deve assicurare la presenza, all'interno dell'Organo, del genere meno rappresentato. Tale condizione si considera soddisfatta allorchè il genere meno rappresentato raggiunge i due quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente il Consiglio Generale di Indirizzo non può sottoscrivere più di una lista di candidature.
4. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il Presidente della Fondazione può presentare una propria lista, senza l'appoggio dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo.

Art. 8 - Attività istruttoria

1. Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore, effettua in via preliminare la verifica della correttezza formale delle candidature proposte, l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità nonché il soddisfacimento della condizione relativa al genere meno rappresentato. Il Presidente predispose quindi una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale di Indirizzo. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 9 - Procedura di nomina

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo, procede alla nomina a scrutinio segreto dei consiglieri di amministrazione, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. Ciascun Consigliere Generale di Indirizzo potrà votare non più di una lista.
2. Risulteranno nominati i candidati presenti nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulteranno nominati, indipendentemente dalla lista di appartenenza e nel rispetto del rapporto di cui all'art. 7.3, i candidati con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 10 - Convocazione e funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.30 dello Statuto.
3. Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
4. Il Consiglio di Amministrazione non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti.

5. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto anche non appartenente ad Organi della Fondazione, la cui presenza nel Consiglio sia stata da tutti consentita.
6. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi in videoconferenza o in conferenza telefonica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 30, comma 2, dello Statuto, a condizione che all'adunanza siano presenti fisicamente almeno tre consiglieri e due componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.
7. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno è di norma messa a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione almeno due lavorativi prima della riunione.
8. La documentazione relativa al bilancio consuntivo annuale ed al documento programmatico previsionale annuale e pluriennale è posta a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, presso la sede della Fondazione, almeno cinque giorni prima della riunione in cui tali documenti vengono messi in discussione.

PARTE III – COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 11 – Procedura per la presentazione delle candidature

1. Il Presidente della Fondazione, nella seduta del Consiglio Generale di Indirizzo antecedente a quella che dovrà procedere alla nomina del nuovo Collegio dei Revisori, invita ciascuno dei componenti a presentare separate candidature per ricoprire la carica di Presidente del Collegio dei Revisori e membro del Collegio stesso.
2. Le candidature a Presidente del Collegio dei Revisori e a membro del Collegio devono essere presentate per il tramite di separate liste con l'appoggio di almeno quattro componenti il Consiglio Generale di Indirizzo e corredate da curriculum comprovante il possesso dei requisiti richiesti. Ogni lista relativa alla carica di membro del collegio dei Revisori deve assicurare la presenza del genere meno rappresentato. Ciascun componente il Consiglio Generale di Indirizzo non può sottoscrivere, relativamente alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori e membro del Collegio stesso, più di una lista di candidature.
3. In deroga a quanto previsto nei commi precedenti, il Presidente della Fondazione può presentare proprie liste di candidati alla carica di Presidente del Collegio dei Revisori e membro del Collegio stesso, senza l'appoggio dei componenti il Consiglio Generale di Indirizzo.

Art. 12 - Attività istruttoria

1. Il Presidente della Fondazione, coadiuvato dal Direttore, effettua in via preliminare la verifica della correttezza formale delle candidature proposte e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità e predispone una relazione per le determinazioni del Consiglio Generale di Indirizzo. A tale fine i candidati possono essere invitati a produrre attestazioni, certificazioni o altra documentazione provanti il possesso dei requisiti richiesti.

Art. 13 - Procedura di nomina

1. Il Consiglio Generale di Indirizzo, sulla base della relazione dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo, procede alla nomina a scrutinio segreto del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti e, quindi, alla nomina dei Revisori, previa verifica per ogni candidato del possesso dei requisiti richiesti dallo Statuto. Sia per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori che per la nomina dei Revisori, ciascun consigliere potrà votare non più di una lista.
2. Risulterà nominato Presidente del Collegio dei Revisori il candidato la cui lista avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà nominato il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
3. Risulteranno nominati membri del Collegio dei Revisori dei Conti i candidati presenti nella lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulteranno nominati, indipendentemente dalla lista di appartenenza, i candidati che risulteranno avere, per ogni genere rappresentato, la maggiore anzianità anagrafica.

Art. 14 Convocazione e funzionamento

1. La convocazione ed il funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti devono avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 dello Statuto della Fondazione.